

Appelli 22 e 23

Decisione sull'appello proposto dall'Optimist I-3894 contro la decisione 20/5/90 del Comitato della regata di selezione organizzata dalla L.N.I. di Piombino, nonché sul qui riunito appello proposto dall'Optimist I-3461 contro la decisione di pari data presa dal medesimo Comitato nella medesima regata.

Si premette che in detto giorno erano previste in programma due prove consecutive. Dopo la conclusione della prima (partita alle ore 13, con l'ultimo concorrente arrivato alle 15.12) il Comitato di regata, vedendo che il vento diminuiva e considerando che i timonieri erano già in acqua da diverse ore, decideva di non far disputare la seconda prova, che come appariva nel programma doveva partire alle ore 15.42. Il 3894 ha protestato contro questa decisione, ed altrettanto ha fatto il 3461, ambedue lagnandosi del fatto che in realtà c'erano vento e tempo sufficienti a far compiere anche la seconda prova. Il Comitato le respingeva entrambe, senza motivazione. Con separati atti i due Optimist hanno impugnato le decisioni suddette, rinnovando in appello le lamentele già espresse nelle loro proteste. Gli appelli sono degni di accoglimento, per i seguenti motivi. Anzitutto risulta, dal testo stesso delle due decisioni, che il cosiddetto "comitato" era in realtà composto da una sola persona, in violazione della Normativa F.I.V. per l'Attività Agonistica 1990, la quale al suo cap. 15 prevede la costituzione di organi collegiali.

Questa Giuria d'Appello non ignora che in certe regate non sempre vi è disponibilità completa di quelle volonterose persone che provvedono, a curarne ed assicurarne lo svolgimento; ma questa considerazione non autorizza ad ignorare che nel caso in esame vi è stato un basilare difetto di costituzione dell'organo giudicante che, per l'effetto, implica la nullità delle decisioni appellate.

Dette decisioni appaiono comunque manchevoli anche per ciò che attiene alla conduzione delle udienze e alla motivazione delle decisioni (regole 73 e 74.6). Di conseguenza appare necessario che siano compiute con le regolari procedure, in sede di rinvio.

Per questi motivi la Giuria d'Appello annulla le decisioni impugnate dagli Opti-

mist I-3894 e I-3461, e rinvia i procedimenti riuniti al Comitato affinché apra le rituali udienze e decida secondo regolamento le proteste di cui si tratta.

Appello 90/24

Ha preso la seguente decisione sull'appello proposto dallo yacht "Durlindana" numero velico I-11313 della classe IOR, contro la decisione 8/6/90 del Comitato per le proteste del Campionato Italiano Vela d'Altura, che respingeva la protesta presentata dall'odierno appellante contro lo yacht "Pulsar" I-9619, a suo dire erroneamente considerato barca di serie e pertanto irregolarmente inserito nella categoria 'crociera', in quanto in realtà avrebbe subito delle particolari modifiche e migliorie.

Richiamandosi ai motivi già espressi in primo grado, il Durlindana ha appellato e chiede l'accoglimento della respinta protesta.

Nelle sue osservazioni all'appello, il Comitato per le proteste precisa che la sua decisione venne presa sulla base dei documenti ufficiali presentati dal Pulsar, e fa pure rilevare che la protesta venne presentata l'ultimo giorno del campionato.

Preso atto di quanto sopra, la Giuria d'Appello ritiene che l'impugnazione non possa essere accolta e vada respinta senza entrare nel merito, perché essa avrebbe dovuto essere presentata prima dell'inizio della regata, visto che riguardava gli elementi d'iscrizione e la stazza, ed era pertanto suscettibile di apportare eventuali modifiche in tema di eleggibilità e di rating.

Per tali motivi rigetta l'appello dello yacht "Durlindana" I-11313, e conferma la decisione appellata.

Appello 90/25

Decisione sull'appello proposto dal Hobie Cat-16 numero velico 95661 contro la decisione 9/6/1990 del Comitato per le Proteste del Campionato Italiano organizzato dal C.V.V. Migliori di Giulianova.

Dopo la seconda prova il concorrente 95246 protestava l'odierno appellante 95661 nonché il 92121 per violazione della reg. 42.4 (chiedendo pure riparazione), affermando che, mentre s'accingeva a partire sulla boa di sinistra a circa 10 secondi

prima del segnale, era stato urtato di prua dai due, sul franco sinistro, subendo pertanto un ritardo. Anche il 95661 presentava protesta contro il 92121 per infrazione della reg. 42.4.

Il Comitato per le Proteste esperiva istruttoria ed accertava che la collisione era avvenuta tra il 95661 a mure dritte, e gli altri due a mure sinistre, per cui squalificava questi ultimi per violazione della reg. 36. Non concedeva riparazione al 95246, ritenendolo non danneggiato. Due giorni dopo il 95661 chiedeva la riapertura dell'udienza, proponendo nuovi testi in grado di dichiarare che il 95246 non era stato mai con le mure a dritta; ma il Comitato la respingeva perché tardiva rispetto al termine di cui la reg. 73.6 e non ravvisando ragioni per prolungare tale limite.

Il 95661 ha appellato per contestare che il 95246 non si fosse mai trovato con le mure a dritta, e rileva che tutte le parti concordavano sulla circostanza che avesse le mure a sinistra; anche perché, data la fortissima angolazione della linea rispetto al vento, solo con queste mure era possibile partire. Il Comitato per le Proteste, nelle sue osservazioni all'appello, ha replicato che la circostanza che il 95246 avesse le mure a dritta al momento della collisione era stata confermata da un membro del Comitato di Regata che si trovava su un gommone vicino alla boa, nonché dal teste numero velico 80204. → GIANVASSI

Anche l'appellato 95246 ha replicato, facendo pure notare che la forte angolazione della linea rispetto al vento (circa 45 gradi) non gli avrebbe consentito di partire con mure a dritta.

Il 92121 ha pure inviato delle osservazioni, ma per sostenere che al momento dell'urto il 95246 era con le mure a dritta, e negando di aver toccato la boa.

Considerato tutto quanto esposto, e presa visione degli atti pervenuti, la Giuria d'Appello deve anzitutto tenere presente che l'accertamento dei fatti compiuto in primo grado è inappellabile in forza della reg. 74.1. Ciò premesso esprime comunque il parere che quanto accertato dalla decisione impugnata risponde alle risultanze istruttorie. Invero (anche se negli atti non risulta verbalizzata la deposizione del membro di Comitato menzionata nella decisione), si deve porre in evidenza che, di fronte alle dichiarazioni rese dalle parti interessate, assume decisivo rilievo la de-

SCARPARO

POSAMI

DE TORO

posizione del teste 80204.

Infatti la deposizione dell'80204 ha il pregio di essere molto dettagliata e soprattutto di essere corredata da due precisi diagrammi esplicitanti le due fasi dell'incidente: nel senso che, in una prima fase, una quindicina di secondi prima del segnale di partenza, il 95246 procedeva verso la linea con mure a sinistra, sottovento agli altri due, e che in una seconda fase passò a mure dritte, venendo così a trovarsi parallelo alla linea stessa ed esponendo il suo lato sinistro alle prue degli investitori.

Questo cambio di mure potrebbe essere dovuto alla necessità di evitare un prematuro taglio della linea e, a guardar bene, tutti i fatti così accertati non devono apparire poco verosimili, se si considera che furono determinati dalla poco ortodossa linea di partenza, angolata di circa 45° rispetto al poco vento, e dal notevole affollamento creatosi sulla boa in questione.

Pertanto non si ravvisano motivi che consentano di "riaccertare i fatti", come chiesto dall'appellante, né appare sindacabile la reiezione della tardiva domanda di riapertura dell'udienza rivolta al Comitato per le Proteste.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge l'impugnazione del Hobe Cat-16 numero velico 95661, e conferma l'appellata sentenza.

Appello 90/26

Decisione sulla "protesta" presentata dallo yacht "Supernova" in merito ad un suo inserimento in categoria della regata dei Tre Golfi edizione 1989.

Con atto datato 7/7/1990 indirizzato alla F.I.V. l'armatore di Supernova, yacht asseritamente non stazzato, lamenta un errato inserimento della sua barca nelle categorie della regata in epigrafe, precisando che, pur essendo munita di libretto di navigazione che la classificava in quell'epoca imbarcazione a motore con vela ausiliaria, venne inclusa nella classe IOR-Crociera; il che provocò la protesta d'un altro concorrente, senza che da allora - anno 1989 - il competente Comitato abbia preso una decisione al riguardo.

Con lettera 26/7/1990 il Comitato Organizzatore della Società Canottieri Palermo ha confermato che effettivamente il Comitato di Stazza, richiesto di fornire un parere su detta iscrizione, non l'ha ancora fornito

al giudice della suddetta protesta.

Tutto ciò premesso e rilevato, questa Giuria d'Appello, pur deprecando quant'è successo, non può che dichiarare la propria incompetenza ad esaminare il caso in secondo grado, mancando nella specie una formale "decisione" di primo grado (regola 77.1 - Diritto di Appello e Decisione). E per questo motivo dichiara, per quello che la riguarda, l'inammissibilità della "protesta" 5/7/1990 del Supernova.

Appello 90/27

Decisione sull'appello proposto dallo yacht "Poco Nuvoloso" n. velico 11902 Classe IOR, contro la decisione 13/3/90 del Comitato per le Proteste del Campionato Invernale di Roma Fiumicino.

All'arrivo della prova del 24/2/90 l'odierno appellante è stato classificato DNF perché fuori tempo massimo, ed ha pertanto presentato protesta facendo notare che il percorso era stato fissato in miglia 9.5 (quindi con un tempo massimo per lui di 3 ore e 5'), e che non aveva avuto notizia alcuna di una sua riduzione. Il Comitato respingeva la protesta, motivando che per motivi tecnici (un salto di vento, nonché la necessità di liberare una zona vicina ad un terminale petrolifero) s'era dovuto posizionare un campo di minor lunghezza (miglia 8.2) modificando in conformità i rispettivi tempi massimi dei concorrenti. Poco Nuvoloso ha appellato, e nella sua impugnazione rileva che, in assenza di comunicazioni su detta riduzione, aveva impostato la tattica di regata sulla lunghezza indicata e sul relativo tempo, coprendo prudenzialmente dei suoi diretti avversari; ed inoltre critica l'approssimativo sistema usato in udienza per misurare il triangolo del percorso.

Nelle sue osservazioni all'appello il Comitato per le Proteste, rileva che non vi è stata riduzione di percorso, e conferma in miglia 8.2 la lunghezza per le classi Corciera e in miglia 13 quella per le classi regata, in base alle quali è stato compiuto il calcolo dei tempi massimi per ognuno.

La Giuria d'Appello concorda che nella specie non v'è stata alcuna riduzione del percorso nel senso della reg. 4.1'S', e che non sarebbe stato applicabile la reg. 10 IYRU. Quanto è accaduto concreta piuttosto un'omissione del Comitato di regata ai sensi della reg. 69(a), consistente nel non

avere comunicato per tempo ai concorrenti uno degli elementi del calcolo. Tale ignoto mutamento può avere influito sulla condotta di regata dell'appellante, pregiudicando il suo risultato di gara.

Per questi motivi la Giuria d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione dello yacht "Poco Nuvoloso" I-11092, rinvia il procedimento al Comitato per le Proteste, affinché riapra l'udienza, per prendere in considerazione quanto lamentato dall'appellante, e per determinare l'eventuale pregiudizio subito e la dovuta riparazione.

Appello 90/28

Decisione sull'appello proposto dallo yacht "Silan" numero velico 11837 contro la decisione 9/6/1990 del Comitato per le Proteste del Campionato Italiano Vela d'Alta organizzati dal Comitato Circoli Velici Napoletani a Capri.

Si premette che l'odierno appellante e lo yacht Alexandra hanno presentato congiunta protesta contro lo yacht "Crewla" num. ve. 11110, ritenendolo irregolare in quanto asseritamente costruito in materiali esotici che non gli consentirebbero certi abbuoni ad esso concessi. In data 9 giugno il Comitato ha respinto la protesta perché, su dichiarazione del tecnico federale interpellato in materia, il calcolo dell'abbuono compensativo per le classi Crociera viene eseguito in base alla dichiarazione del proprietario, ed alcuni parametri, tra cui la costruzione in materiali esotici, sono impossibili da accertare sul posto.

Contro questa decisione il Silan ha appellato con atto, datato 6 luglio e pervenuto alla F.I.V. in data 9 luglio, nel quale rinnova la sua richiesta di controllo.

Visto quanto sopra, la Giuria d'Appello ritiene tardivo, e quindi inammissibile, l'appello del Silan, poiché risulta inviato oltre il termine di 15 giorni stabilito dalla Norma Aggiuntiva FIV alla regola IYRU 78.

Appello 90/29

Decisione sull'appello proposto dallo Snipe 26819 contro la decisione 24/6/90 del Comitato per le Proteste della regata 40° Tridente d'Oro organizzata dall'Associazione Velica Trentina.

Va premesso che l'odierno appellante ha presentato una concisa protesta contro il